



ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1^

Via Machiavelli, 12 - 41042 FIORANO MODENESE (MO)
Tel. 0536/911211 - 0536/910868 - Cod. Fisc.: 93036720360 Cod. IPA: UF8SZE
E-mail: moic832004@istruzione.it - pec: moic832004@pec.istruzione.it - sito: www.icfiorano.edu.it



Prot. n. (vedi segnatura)

Al personale Docente ed ATA
dell'I.C. Fiorano Modenese 1^
al DSGA
Al Sito web dell'Istituto
Agli Atti

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.

“La scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo in cui questi gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati” (Cass. Civ., Sez. I, n. 3074/1999).

L'obbligo di vigilanza investe, pertanto, tutto il personale scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni si trovano legittimamente all'interno dell'Istituto, ovvero dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, intendendosi per scuola l'edificio scolastico, pertinenze comprese (Cass. Civ., Sez.n. III, n.5424/1986).

Tale obbligo riguarda, in via primaria, i Docenti e, per quanto di propria competenza come disposto dalla normativa vigente, il personale ATA.

Nello specifico, la vigilanza è finalizzata ad impedire che l'alunno o gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di coetanei o di terzi, nonché verso le cose dell'Amministrazione o di terzi; o che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi, o da coetanei, o da altri.

Al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 del Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.*

Dispone l'art. 2048 c.c. che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.*

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., *“l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento” (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668).*

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, **in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi**, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza** che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale.

Ai docenti, è imposto il dovere della vigilanza *“occorrendo correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni, di modo che, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le necessarie misure organizzative idonee ad evitare il danno”* (Cass. 6937 del 23/6/93 Sez. III, e n. 12424 del 10/12/98 Sez. III).

Ne consegue che, durante lo svolgimento dell'attività didattica in aula, l'obbligo di vigilanza è di esclusiva competenza del Docente che deve assolverlo, senza soluzione di continuità, avvalendosi, se necessario, del collaboratore scolastico assegnato all'area/piano, sempre che sia presente.

Il personale ATA concorre a tale obbligo chiamato dallo stesso contratto di lavoro ad *“assicurare la sorveglianza nei confronti degli alunni ed alla collaborazione con i docenti”*, soprattutto nei momenti di maggiore pericolosità della giornata scolastica, come ad esempio la ricreazione, la mensa e il cambio d'ora (competenza sussidiaria a quella del docente così come previsto dal CCNL, tabella A - profili di area del personale ATA).

A tale riguardo, per trasferire la custodia del minore o dell'intero gruppo classe ad un collaboratore scolastico, il Docente è tenuto ad assicurarsi della presenza dello stesso, richiamandone l'attenzione.

Tutto ciò premesso, si richiama, di seguito, all'osservanza delle norme definite **all'art 30 del Regolamento d'Istituto** tese a garantire la tutela degli alunni e ad impedire e a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli stessi, conseguenti a negligenze sulla vigilanza durante i vari momenti dell'attività scolastica.

Art. 30 Vigilanza sugli alunni (Regolamento d'Istituto dell'IC Fiorano Modenese 1^)

1. La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola, secondo i rispettivi ruoli. L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente. Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 2006/09. Il personale ATA (collaboratori scolastici) è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche nonché durante la ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art. 44, comma 1, del CCNL 2006/2009). L'adempimento di tale dovere mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.
2. Il comportamento del personale della scuola deve fare riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (pubblicato sul sito web (www.icfiorano.edu.it)). Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.297/94 e le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. È compito del Dirigente Scolastico predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/01) al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
4. La priorità della vigilanza su ogni altro obbliga l'inversione dell'onere della prova:
 - l'obbligo della vigilanza è di rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza;
 - ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo. Nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto;
 - esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

5. VIGILANZA IN INGRESSO:

- I docenti, cinque minuti prima dell'avvio delle lezioni (art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009) attendono gli alunni delle classi. In caso di ritardo o di assenza devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla segreteria e al referente dell'orario.
- Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno, potenziamento, di religione presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio della lezione.
- I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni, che provvederanno a chiudere al termine dell'orario d'ingresso.
- In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza ed al coordinatore di plesso che provvederà alla sostituzione o al frazionamento del gruppo per l'assegnazione ad altri docenti. *(Per la suddivisione degli alunni si seguiranno i criteri numerici di suddivisione delle classi definiti dai team/coordinatori di classe).*
- Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai piani.

6. VIGILANZA DURANTE MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE (ritardi, permessi, uscita anticipata)

- Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per **gravi** impedimenti che non consentano al docente di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la Dirigenza tramite Segreteria, nonché il referente di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente ed in ultima istanza alla divisione della classe.
- In caso di emergenza non prevedibile (*esempio assenza referente di plesso*) sarà cura dei docenti titolari di classe/ del coordinatore di classe predisporre un piano di divisione degli alunni nelle classi vicine, secondo il piano di suddivisione classi.

7. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

- Atteso che la vigilanza sugli alunni è **continua** per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica e cioè fino al subentro reale dei genitori, di persone da questi formalmente delegate o alunni autorizzati all'uscita autonoma, occorre assicurarsi mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. Tali cautele sono individuate nelle seguenti:
 - osservanza puntuale dell'orario di servizio;
 - il docente uscente deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;
 - qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni;
 - in caso di assenza del docente nel corso della mattinata si provvederà a darne tempestiva comunicazione al docente referente di plesso o in sua assenza al referente delle sostituzioni.
- I docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. In proposito si precisa che eventuali variazioni e più precisamente cambi turni di lavoro del personale docente devono essere segnalati con istanza scritta, previa consultazione con il referente di plesso, all'ufficio di Presidenza, che, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le richieste variazioni. Conseguentemente il personale interessato non potrà procedere autonomamente a dette variazioni.

8. VIGILANZA USCITA

- L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Dopo l'uscita non è consentito agli alunni il rientro nei locali scolastici, eccezionalmente possono essere accompagnati dal docente o dal collaboratore. I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello all'orario stabilito, sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni, che provvederanno a chiudere al termine dell'orario di uscita.
 - **Scuola Primaria:** Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale raggiungono gli scuolabus in sosta davanti alla scuola, accompagnati dai collaboratori scolastici.
 - **Scuola Secondaria di Primo Grado:** Gli studenti devono essere accompagnati al cancello di uscita dai rispettivi docenti; in caso di utilizzo dello scuolabus lo raggiungono autonomamente vigilati da un collaboratore situato presso l'ingresso.

9. RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI:

In casi **di particolare necessità** è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato. Si precisa che l'educatore PEA ha obblighi di vigilanza sugli alunni a lui assegnati e non sull'intera classe. Durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

10. VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA:

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con **il solo** accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni non utilizzino attrezzi, macchinari, materiali non idonei. È obbligo da parte dei collaboratori scolastici la custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi. Gli alunni non possono restare senza vigilanza e sorveglianza di un adulto, in locali della scuola, per attività di studio individuale.

11. VIGILANZA DURANTE RICREAZIONE

- Durante l'intervallo la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente lo precede secondo il piano organizzativo concordato. L'accesso ai bagni da parte degli alunni deve avvenire in modo ordinato sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici presenti nei piani.
- Le attività ludico-ricreative vanno gestite come momenti educativi e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei ragazzi e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose. Tutte le attività si svolgono sotto la **diretta** vigilanza del docente.

12. VIGILANZA IN OCCASIONE INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento. Se un alunno subisce un danno fisico occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei Collaboratori Scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. Occorre avvisare la famiglia – o a persona da essa delegata – dell'infortunio o del malore dell'alunno.

- Se la gravità dell'infortunio e/o del malore richiede il trasporto al Pronto soccorso, il docente provvede, anche allertando i docenti incaricati al primo soccorso, senza indugio, alla chiamata del 118 per il trasporto dell'infortunato all'ospedale tramite ambulanza. Fino a quando l'infortunato non ha trovato assistenza in ospedale e fino all'arrivo del genitore, resta affidato al docente o a persona adulta incaricata dal referente sicurezza.
- Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguivano a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato.
- I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere sempre avvertita direttamente dall'insegnante:

- telefonicamente per i casi gravi;
- con comunicazione scritta e firmata sul diario per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.
- In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità è sempre necessaria la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio da consegnare in Segreteria entro la giornata in cui si è verificato il fatto. La relazione di infortunio deve essere dettagliata e non contenere giudizi personali, la segreteria provvederà alla trasmissione della relazione all'Istituto di assicurazione e sarà disponibile ai genitori per la tutela dei propri diritti .
- Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che presso ogni plesso sia disponibile un elenco aggiornato, per classe, degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro dei genitori per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. I genitori avranno cura di comunicare eventuali aggiornamenti dei contatti ai coordinatori di classe /team classe .
- Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'AUSL o dal medico curante e dal Dirigente Scolastico, secondo il protocollo stabilito.
- Il personale scolastico è tenuto a prendere visione del piano di emergenza e di evacuazione affisso alla bacheca comunicazioni.
- I collaboratori faranno richiesta al DSGA del materiale mancante nella cassetta del primo soccorso che deve essere sempre fornita e completa.

13. VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo **per gravi** motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento. È evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia. I Collaboratori Scolastici accertano l'identità della persona tramite richiesta di documento.

14. VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti. È opportuno recepire preventivamente informazioni e notizie in merito ai luoghi che frequenteranno i ragazzi nei viaggi e visite guidate, in modo da porre in essere tutte le cautele necessarie per la messa in sicurezza dei minori. È necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa e nei seguenti momenti:

- partenza (controllo dei presenti);
- soste intermedie (controllo dei presenti);
- rientro (consegna degli alunni alle famiglie);
- navigazione;
- percorsi su sentieri;
- percorsi nel traffico urbano;
- la visita a monumenti, musei, mostre ...

Di seguito si riassume gli aspetti principali del citato articolo e si aggiungono disposizioni organizzative.

Accoglienza/Ingresso allievi

Nel rispetto della normativa vigente:

- i collaboratori scolastici assegnati all'ingresso apriranno il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliando il regolare e ordinato afflusso degli allievi nei locali scolastici;
- I docenti in servizio alla prima ora dovranno: trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni, per accogliere e sorvegliare gli alunni loro affidati (CCNL, art. 29 comma 5) registrando le

assenze e/o i ritardi degli alunni sul registro elettronico della classe prima della fine dell'ora di servizio nella classe.

In caso di ritardo o di assenza, il personale scolastico è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla dirigenza o a suoi delegati. Il ritardo, anche di pochi minuti, può comportare danni alle persone o alle cose. L'accesso all'area cortiliva da parte degli alunni e dei genitori/ tutori è consentito solo alcuni minuti prima dell'inizio delle attività, in quanto non è prevista alcuna sorveglianza da parte del personale della scuola, cui, in tal senso, non è ascrivibile alcuna responsabilità. Inoltre, coloro che vi accedono in bicicletta devono procedere adagio.

Vigilanza durante le attività scolastiche

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, **il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.** Ai docenti spetta dunque vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

In particolare i **docenti** devono:

- adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, alla cura della sicurezza e salute propria e delle altre persone presenti, evitando azioni e situazioni tali da determinare eventi lesivi o dannosi per la propria e/o altrui incolumità
- intervenire sin dall'inizio nelle situazioni che possano comportare condizioni di rischio;
- comunicare tempestivamente eventuali infortuni accorsi agli alunni o a loro stessi;
- impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da un'aula all'altra, evitando soste ingiustificate;
- vigilare sui propri alunni e su quelli affidatigli momentaneamente in caso di assenza dei colleghi;
- in caso di spostamenti, sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, vigilare e controllare che gli alunni si muovano sempre in modo corretto ed ordinato.

È fatto divieto ai docenti :

- di assentarsi arbitrariamente dall'aula, lasciando incustodita la classe durante lo svolgimento della lezione. In caso di allontanamento dalla classe, dovuto esclusivamente a cause di forza maggiore, il docente dovrà affidare gli alunni alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o di altro docente, solo ed unicamente per un tempo limitato e strettamente necessario. L'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le suddette opportune cautele è responsabile dei danni subiti dai minori in sua custodia;
- di consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli allievi dall'aula, con espresso divieto di procedere a detto allontanamento per motivi disciplinari.

I **collaboratori scolastici** sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli allievi).

A tal fine i collaboratori Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare i colleghi del loro allontanamento dalla postazione assegnata.

Vigilanza in palestra e/o laboratori

I docenti devono accompagnare gli alunni durante gli spostamenti dalle aule alla palestra e/o ai laboratori. Le modalità di svolgimento delle lezioni, l'uso di attrezzature varie, l'organizzazione e la gestione degli spazi devono essere programmati in relazione all'età degli alunni ed alla tipologia delle attività, al fine di prevenire eventuali incidenti.

Eventuali incidenti, anche lievi, devono essere comunicati con la massima tempestività alle famiglie e alla Dirigente o suo delegato, per gli adempimenti del caso.

Per la Scuola Secondaria di I Grado, i docenti di scienze motorie e sportive dovranno porre particolare cura e attenzione nella sorveglianza degli alunni all'interno degli spogliatoi della palestra, nelle fasi antecedenti e successive allo svolgersi della lezione.

Cambio d'ora

Durante il cambio d'ora, i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

Per questo motivo è fondamentale che i docenti organizzino la lezione in modo tale che il proprio intervento all'interno della classe termini al suono della campanella, consentendo cambi d'ora celeri, funzionali alla didattica e rispettosi dell'incolumità dei minori loro affidati.

Intervallo/Ricreazione

Il docente presente in aula o nell'area cortiliva al momento dell'intervallo sorveglierà sugli alunni.

La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo favorirà un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli spazi comuni.

Durante l'intervallo gli alunni dovranno mantenere un comportamento educato e responsabile, rispettando eventuali richiami del personale docente e ausiliario, anche non della propria classe, cui è affidato il compito della sorveglianza.

Il personale scolastico dovrà assicurarsi della chiusura delle finestre nei corridoi.

Inoltre:

- è assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della scuola.
- è vietato portare a scuola qualsiasi oggetto pericoloso non inerente all'attività didattica; in ogni caso la scuola non ne è responsabile.

Tali oggetti saranno ritirati dagli insegnanti, custoditi a scuola e riconsegnati ai genitori.

Uso dispositivi digitali

Durante le attività didattiche e in tutti i locali della scuola è vietato nel modo più assoluto l'uso del cellulare e di tutti gli altri strumenti digitali, se non autorizzati dai docenti per consentire lo svolgimento di attività didattiche programmate. In ogni caso gli strumenti digitali (Cellulare, Tablet, PC, Smart Watch, ecc.) devono essere utilizzati nel rispetto del regolamento BYOD pubblicato sul sito dell'Istituto.

In caso di abuso, il dispositivo verrà sequestrato e riconsegnato al genitore che lo potrà ritirare in segreteria. Il telefono della scuola è a disposizione per soddisfare in qualsiasi momento le necessità impreviste degli alunni.

Vigilanza durante il servizio di refezione scolastica

Nell'intervallo tra attività antimeridiane e pomeridiane la vigilanza sugli alunni che usufruiscono del servizio mensa è affidata al docente in servizio a quell'ora.

Durante la refezione scolastica, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Vigilanza tra il termine delle lezioni antimeridiane ed eventuali attività pomeridiane

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale, possono trattenersi a scuola negli spazi loro all'uopo individuati dal referente di plesso. La vigilanza è affidata ai docenti appositamente incaricati ed in subordine ai collaboratori scolastici in servizio.

Uscita da scuola

I docenti dell'ultima ora sono tenuti ad assistere gli alunni durante l'uscita da scuola (CCNL, art.29, c.5).

I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito:

- di aprire i cancelli all'orario stabilito,
- sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni

- di chiudere i cancelli al termine dell'orario di uscita e dell'afflusso degli alunni.

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Al termine dell'orario scolastico, i docenti affideranno gli alunni in uscita da scuola esclusivamente ad uno dei genitori o a persona maggiorenne da loro formalmente delegata al ritiro, mediante la compilazione dell'apposita modulistica.

Scuola Secondaria di I Grado

L'articolo 19-bis della legge n. 172/2017 ha introdotto delle novità in merito all'uscita degli studenti minorenni che, prima delle nuove disposizioni, dovevano essere consegnati necessariamente ai genitori al termine delle lezioni.

Secondo le disposizioni vigenti, sulla base di una valutazione riguardante l'età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni.

L'autorizzazione, formulata per iscritto all'atto dell'iscrizione e comunque mediante la compilazione di apposito modello, solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all'obbligo di vigilanza ed è da ritenersi valida fino a nuova ed ulteriore comunicazione, da parte dei genitori o da persona esercente la patria potestà, espressa egualmente in forma scritta.

In mancanza di tale autorizzazione, permangono gli obblighi di vigilanza previsti dalla norma e il minore al suono della campanella va affidato al genitore o a persona adulta e maggiorenne dallo stesso formalmente delegata.

Al termine delle lezioni, gli alunni lasceranno la scuola senza intrattenersi nell'edificio e nell'area cortiliva della scuola.

Uscite anticipate

Eventuali uscite anticipate degli alunni da scuola, per motivi di salute o per gravi e comprovati motivi, devono essere autorizzate ed opportunamente registrate dai docenti di classe. Appare superfluo ricordare che, in tali casi, gli alunni potranno lasciare l'edificio scolastico solo se prelevati da uno dei genitori o da persona maggiorenne, formalmente delegata al ritiro mediante la compilazione dell'apposito modulo.

Responsabilità disciplinare

La mancata vigilanza sugli alunni, comporta per i docenti il riconoscimento della "culpa in vigilando" con conseguenti responsabilità di natura penale, civile, amministrativo-patrimoniale e disciplinare, sanzionabili come da normativa vigente.

Il personale ausiliario ha l'obbligo di collaborare con gli insegnanti per rendere effettiva e sicura la vigilanza sugli alunni, ma lo stesso personale, da solo, non può assumere la custodia degli alunni, se non in caso di accertato stato di necessità.

A tutte le figure preposte si chiede la collaborazione affinché ciascuno adempia a quanto disposto. Il mancato rispetto da parte del personale delle disposizioni in oggetto comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste e il rischio di contenziosi.

Si confida nel massimo impegno di tutto il personale per il rispetto di quanto contemplato in questa disposizione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona Simola